

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Catania, Prima Sezione Civile, composta dai
sigg. magistrati:

dott. Giuseppe FERRERI	-Presidente
dott. ssa Monica ZEMA	-Consigliere
dott. ssa Antonella ROMANO	-Consigliere rel. ed est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2686/2017 R.G.;

PROMOSSA DA

Giuffrida Concetta, nata a Santa Venerina, in data 2/1/1947,
avente codice fiscale GFFCCT47A42I314G, rappresentata e difesa
dall'Avv. Nunzio Mancigli, presso il cui studio, sito in Acireale,
Corso Sicilia n. 33, è elettivamente domiciliata;

NEI CONFRONTI DI


Rapisarda Giovanni, nato a Catania, in data 15.2.1938, avente
codice fiscale RPSGNN38B15C351N;

Caramma Alfio, nato ad Acireale, in data 15.7.1958, avente codice
fiscale CRMLFA58L15A028V;

Conti Antonino, nato a Cesarò, in data 22.2.1945, avente codice
fiscale CTNNNN49B22CC568N;

Messina Filippo, nato ad Acireale, in data 8.4.1950, avente codice





fiscale MSSFPP50D08A028C;

Messina Giovanni, nato a Catania, in data 15.2.1938, avente codice fiscale MSSGNN35R29A028W;

-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Pulvirenti, presso il cui studio, sito in Catania, via Asilo Sant'Agata n. 26, sono elettivamente domiciliati;

E NEI CONFRONTI DI

Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c., avente partita iva 0192676085;

Nicolosi Agata, nata ad Acicatena il 23.12.1954, avente codice fiscale NCLGTA54T63A027G;

CONTUMACI

CAUSA POSTA IN DECISIONE ALL'UDIENZA DEL GIORNO
15.9.2021


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del gennaio 2012, Giuffrida Concetta conveniva innanzi il Tribunale di Catania la Tropical Piante di Valenti Mario e C. s.n.c., esponendo:

-che, con atto pubblico del 28.9.1983, era stata costituita la società in nome collettivo denominata Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c, avente come scopo sociale la coltivazione di piante tropicali e fiori;

-che, con successivo atto pubblico del 17.10.1983, la suddetta società aveva acquistato un terreno esteso mq. 5.460, sito nella





frazione Praiola di Riposto;

-che subito essa attrice e gli ulteriori soci avevano diviso il terreno in otto parti;

-che ciascun socio aveva goduto, in modo esclusivo, del lotto assegnatogli;

-che, con atto pubblico del 4.4.1991, tre degli originari soci avevano ceduto le loro quote ad altri soci;

-che, con regolamento sottoscritto il 23.12.1998, i soci avevano deliberato di assegnarsi, ciascuno, una porzione del terreno acquistato, come da planimetria allegata, lasciando in comune una stradella per accedere ai lotti, oltre i muri di recinzione;

-che nel novembre 2007 il muro di confine est era stato gravemente danneggiato da una forte mareggiata;

-che, pertanto, il marito di essa attrice, Rapisarda Rosario, aveva eseguito lavori di consolidamento e sistemazione del muro nella parte al confine con i lotti di proprietà di essa attrice, di Nicolosi Agata, di Messina Filippo e di Rapisarda Giovanni;


-che, alla richiesta di suo marito di pagamento per i lavori effettuati, erano nati contrasti fra i soci, in quanto la somma richiesta, pari a € 15.000 veniva ritenuta eccessiva;

-che, a seguito di tali contrasti, erano nati dei procedimenti giudiziari;

-che essa attrice, con atto di citazione del luglio 2008, aveva convenuto la società e tutti i suoi soci, per sentire dichiarare il suo acquisto per usucapione del lotto, di cui aveva avuto il possesso;

-che il marito, nel marzo 2009, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, col quale veniva ingiunto alla Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c, il pagamento di € 26.726,73 quale corrispettivo





per i lavori edili eseguiti;

-che la società ingiunta aveva proposto opposizione, così instaurando un procedimento ancora in corso;

-che in data 2.3.2010, la suindicata società aveva deliberato di eseguire i lavori di consolidamento della restante parte di muro, erosa dalle mareggiate;

-che, con raccomandata spedita in data 11.5.2010, essa attrice si era opposta alla delibera e aveva contestato la richiesta di pagamento della somma di € 10.000;

-che, con successiva raccomandata, la società le aveva comunicato che, con verbale assembleare del giorno 8.7.2001, era stata approvata la spesa di € 175.537,28 sostenuta per il rifacimento del muro ed era stato stabilito che ogni socio doveva pagare una quota di € 21.942;

-che all'assemblea del 16.12.2011 era stata poi deliberata l'esclusione di essa attrice, per violazione dei principi di buona fede e di collaborazione nell'esecuzione del contratto sociale, atteso che essa non aveva pagato la sua quota.

Tutto ciò esposto, essa formulava le seguenti domande:

“Dichiarare l'inefficacia del contratto di costituzione di società in nome collettivo del 28.9.1983 per simulazione, per avere le parti contraenti voluto concludere un contratto diverso da quello apparente.

Dichiarare la nullità dell'atto di costituzione di società del 28.9.1983, per violazione degli articoli 1346 e segg. del cc per impossibilità originaria dell'oggetto del contratto sociale e comunque per violazione degli artt. 1256 e 1463 per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto sociale.



Annulare la delibera impugnata per mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 2286, stante sia l'assenza del grave inadempimento e sia la relazione del presunto inadempimento con il conseguimento del fine sociale.

Dichiarare inoltre la buona fede della signora Giuffrida Concetta nei rapporti con la società convenuta e la natura vessatoria dell'azione intentata dalla società nei confronti della stessa.

Dichiarare infine lo scioglimento della società Tropical Piante di Valenti Mario e c s.n.c. per il mancato conseguimento dell'oggetto sociale e per impossibilità di conseguirlo.

In subordine

Disporre la compensazione del debito della signora Giuffrida Concetta con il debito della società Tropical Piante derivanti dai lavori di consolidamento eseguiti dal signor Rapisarda Rosario, coniuge dell'attrice, e della liquidazione delle spese del giudizio di esecuzione”.

Costituendosi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda, per avere i soci previsto, con l'atto pubblico del 4.4.1991, che “la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto, verrà devoluta ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo....”.

Chiedeva, in subordine, quanto segue:

“-rigettare le domande proposte da Giuffrida Concetta.

-dichiarare la nullità dell'atto assembleare del 3.12.1998 che ha assegnato ai soci singoli lotti di terreno, disponendo che lo stesso appartiene per intero in proprietà alla società.



-ove fosse annullata la esclusione di socia di Giuffrida Concetta o riconosciuto alla stessa la proprietà del terreno ad essa assegnata, condannarla al pagamento di € 21.942,00 oltre interessi quale quota dei lavori approntati dalla società per il rifacimento del muro comune”.

Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci, con sentenza n. 4762/2017, pubblicata il giorno 14 novembre 2017, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla società convenuta, dichiarava improcedibile la domanda.

Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente originaria attrice, chiedendo il rigetto dell'eccezione di improcedibilità ed inoltre: *“Dichiarare l'inefficacia del contratto di costituzione della società in nome collettivo del 28.9.1983 e successive modifiche per simulazione, atteso che le parti contraenti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente.*

Dichiarare la nullità dell'atto di costituzione della società per violazione degli articoli 1346 e segg. del c.c. per impossibilità originaria dell'oggetto del contratto sociale e, comunque, per violazione degli articoli 1256 e 1463 per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto sociale.

Annulare la deliberazione impugnata per la mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 2286 del c.c., stante sia l'assenza del grave inadempimento e sia del pregiudizio nel conseguimento dell'oggetto sociale.

Dichiarare lo scioglimento della società Tropical Piante s.n.c. di Valenti Mario e c. per il mancato conseguimento dell'oggetto



sociale e per impossibilità di conseguirlo.

Dichiarare che la signora Giuffrida non è obbligata al pagamento di somme per il rifacimento del muro a seguito dello scioglimento della comunione per intervenuta sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione del terreno da parte della signora Giuffrida Concetta.

Dichiarare in via subordinata non provata, oltre che eccessivamente onerosa, la somma richiesta, considerata l'evidente sproporzione rispetto quanto speso per il rifacimento della restante metà del muro.

Disporre, in subordine, la compensazione dei crediti esistenti tra le parti, previa verifica delle spese eseguite dalla società e della loro congruità”

*

Costituendosi in giudizio, Rapisarda Giovanni, Caramma Alfio, Conti Antonino Messina Filippo e Messina Giovanni chiedevano il rigetto dell'appello ed in subordine il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento delle domande già proposte in via riconvenzionale in primo grado.

All'udienza del giorno 21.10.2020, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Con ordinanza del 24.6.2021, la causa veniva rimessa sul ruolo, occorrendo *“evidenziare alle parti un profilo di nullità dell'atto di costituzione della società, ravvisato dal collegio, consistente nell'illiceità dei motivi comuni alle parti negoziali, motivi da*



individuarsi nella volontà di porre in essere una lottizzazione abusiva” ed invitandole ad interloquire al riguardo.

Precisate le conclusioni come in atti, all’udienza cartolare del 15.9.2021, la causa veniva nuovamente posta in decisione, con nuova concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c. e di Nicolosi Agata, ritualmente citati e non comparsi.

2)Va, poi, sempre preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dagli appellati Rapisarda Giovanni, Caramma Alfio, Conti Antonino Messina Filippo e Messina Giovanni, per violazione dell’art. 42 c.p.c., posto che *“In tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario, che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale, e che, dunque, nel primo caso non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l’arbitrato irrituale e nel secondo dichiara, invece, che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 ter c.p.c.”*(cfr. Cass. n. 19060/2017).

3) Prima di procedere all’esame dei motivi di appello, occorre





richiamare la motivazione posta dal primo giudice a fondamento della sua pronuncia.

Scriva, specificatamente, tale giudice:

- come sia pacifico tra le parti in causa che i soci non vollero costituire alcuna società in quanto non fu mai loro intenzione esercitare alcuna attività imprenditoriale con scopo di lucro;
- come sia inoltre pacifico che vollero, piuttosto, costituire una comunione immobiliare per potere usufruire, *uti singulis*, di diversi lotti prospicienti al mare ed acquistati dalla stessa società;
- che, quindi, la società fu di mero godimento, con conseguente applicazione delle norme dettate in tema di comunione, ai sensi dell'art. 2248 c.c.;
- che ne deriva che la simulazione del contratto non è assoluta, ma relativa, in quanto le parti non vollero la mancata produzione di alcun effetto giuridico ma, viceversa, vollero gli effetti di un diverso contratto: quello con cui fu costituita, appunto, la comunione;
- che, nell'ordinanza cautelare adottata, nel corso del giudizio, dal giudice istruttore sulla istanza di sospensione della delibera di esclusione impugnata, la questione era stata affrontata e risolta nel senso della nullità della clausola, per violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003;
- che, tuttavia, *“come correttamente osservato in sede di memorie conclusionali, se il contratto sociale fu simulato la logica conseguenza è che non possa nemmeno trovare applicazione quanto previsto dalla norma citata, in quanto, come espressamente stabilito dalla legge, è solo alle norme della comunione che bisognerà avere riguardo”*;



-che, pertanto la clausola compromissoria in esame, che prevedeva una ipotesi di arbitrato irrituale, rimaneva valida ed efficace tra le parti, perché non soggetta all'imperio del citato art. 34, con la conseguenza che la domanda doveva essere dichiarata improcedibile.

4) Con il secondo motivo, dal quale è necessario prendere le mosse, parte appellante deduce che, nel corso del giudizio di primo grado, l'eccezione di improcedibilità della domanda era stata rigettata, con ordinanza emessa in data 8.2.2013, non oggetto di impugnazione e dunque passata in giudicato.

5) Il motivo in esame è infondato, atteso che la suddetta ordinanza è stata emessa, senza previamente invitare le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, con la conseguenza che non è idonea a passare in giudicato (cfr: Cass. n.20449/2014).

6) Con ulteriore specifico motivo, parte appellante lamenta come la valutazione di validità della clausola arbitrale compiuta dal primo giudice si fondi su una inammissibile valutazione nel merito in ordine alla simulazione del contratto, dedotta da essa attrice.

7) Il motivo in esame è fondato e va accolto, atteso che il primo giudice, a fronte dell'eccezione di invalidità della clausola compromissoria, non avrebbe potuto esaminare preliminarmente la deduzione di simulazione del contratto, cui accedeva.

Ed invero, *“La cosiddetta clausola compromissoria costituisce un*



contratto, ad effetti processuali, a se stante, anche quando - come prevalentemente accade - è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; nè, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, comma 3, c.c. (come novellato dalla l. n. 25 del 1994), secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce” (Cfr: Cass. n. 4843/2000).

Il primo giudice avrebbe dovuto, dunque, esaminare l'eccezione di invalidità della clausola sollevata dalla Giuffrida, senza preliminarmente verificare il fondamento della domanda di accertamento della simulazione del contratto cui accedeva.

8) Una volta riconosciuta l'erroneità del percorso argomentativo, in forza del quale il primo giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, il collegio deve ora soffermarsi sulla motivazione alternativa, con la quale gli appellati, con la comparsa di costituzione in appello, continuano a ribadire la validità della clausola arbitrale, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 13664/2010, secondo cui *“È valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto di una società (nella specie: di persone) e non conforme all'art. 34 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5”.*

9) La motivazione alternativa sostenuta da parte appellata, con un mero richiamo ad un precedente della Corte di cassazione non va condivisa, atteso che il richiamato precedente della Corte di



cassazione è stato superato dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui *“La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione”* (Cfr. Cass. n. 21422/2016 ed inoltre Cass. n. 17287/2012; 3665/2014 e Cass. n. 15841/2015).

10) Una volta riconosciuto che deve farsi applicazione dell'art. 34, comma secondo, D. Lgs n. 5/2003, secondo cui la clausola compromissoria, che accede all'atto di costituzione di una società *“deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”*, non resta al collegio che dichiarare la nullità della clausola compromissoria in esame, in quanto prevedeva che l'arbitro fosse nominato *“di comune accordo”*.

11) Una volta riconosciuta l'invalidità della clausola compromissoria, deve ora procedersi all'esame delle domande attoree e delle contrapposte domande riconvenzionali.



12) Avendo parte appellante chiesto accertarsi la simulazione del contratto di costituzione della società convenuta e comunque dichiararsi la sua nullità *“per impossibilità originaria dell’oggetto del contratto sociale e, comunque, per violazione degli articoli 1256 e 1463 per impossibilità sopravvenuta dell’oggetto sociale”*, il collegio ritiene di dover preliminarmente prendere atto di una evidente, diversa, causa di nullità di tale contratto, chiaramente desumibile dagli atti, ma non dedotta dalle parti e ciò alla luce dell’insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.26242/2014, secondo cui *“Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.”*

Va, evidenziato, anzitutto, come sia pacifico fra le parti:

- che la Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c. non ha mai esercitato l’attività, per la quale era stata costituita, di coltivazione di piante e fiori;
- che, immediatamente dopo la sua costituzione, intervenuta nel 1983, aveva acquistato un terreno;
- che immediatamente dopo l’acquisto tale terreno era stato diviso in lotti, lasciando in comune i muri e la stradella di accesso;
- che tali lotti furono da subito assegnati ai singoli soci;
- che ciascun socio godette del lotto assegnatogli in modo esclusivo.

Va, indi, evidenziato che in tal modo la società realizzò una lottizzazione abusiva del terreno acquistato, caratterizzato dalla



sua vicinanza al mare.

Tale condotta, per realizzare la quale la società era stata costituita, come deve affermarsi con certezza, non avendo mai la società svolto l'attività, che ne costituiva l'oggetto sociale, era, già, all'epoca vietata e sanzionata penalmente dall'art. 17, lett. c) della Legge n. 10/1977, nota come Legge Bucalossi, poi sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed infine dall'articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Deve, dunque, riconoscersi che tutti i soci si erano determinati a concludere il contratto, con il quale hanno costituito la Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c., per consumare un reato, senza essere scoperti, e dunque in forza di un motivo illecito comune a tutti essi.

Ed invero, *“Il motivo illecito - che, se comune ad entrambe le parti, quando sia stato il solo a determinarne la volontà, comporta la nullità del contratto - si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa”* (cfr. Cass n. 16130/2009).

13)Una volta accertata e dichiarata la nullità del contratto, difetta l'interesse di parte appellante all'esame delle domande dirette ad accertare la simulazione del contratto di costituzione della società convenuta ed a dichiarare la sua nullità *“per impossibilità originaria dell'oggetto del contratto sociale e, comunque, per violazione degli articoli 1256 e 1463 per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto sociale”*.





14) Deve, viceversa, valutarsi il fondamento o meno della domanda avanzata da Giuffrida Maria, con la quale essa ha impugnato la delibera con la quale è stata disposta la sua esclusione dalla società.

Permane infatti il suo interesse, posto che *“La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, <quoad effectum>, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote”* (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/05/2015, n. 9124).

15) La domanda in esame va accolta per le considerazioni che seguono.

Va, anzitutto, ricordato che l'esclusione della Giuffrida era stata deliberata, per il mancato pagamento della quota di spesa di € 21.942 gravante sulla stessa, per il rifacimento del muro di confine distrutto dalle mareggiate.

Riconosciuta, dunque, l'inadempienza della Giuffrida, mai contestata, occorre ora valutare se essa abbia il carattere di gravità che l'art. 2286 c.c. richiede per giustificare l'esclusione del socio, osservando che tale gravità va valutata in considerazione *“del pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale”* (cfr. Cass n. 4598/1988).

Dovendosi osservare che il mancato pagamento della quota della Giuffrida ha comportato solo un'anticipazione da parte di altri soci, come risulta dai verbali assembleari in atti ed era comunque



inidoneo, di per sé, ad arrecare un effettivo pregiudizio alla società, già per l'entità della quota rispetto al costo complessivo dei lavori, non resta al collegio che annullare l'impugnata delibera di esclusione.

16) Completato l'esame delle domande proposte da Giuffrida Concetta, si deve procedere all'esame delle domande proposte in via riconvenzionale da Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c., per il cui accoglimento insistono i soci appellanti incidentali.

17) Con la prima domanda proposta in via riconvenzionale, la suindicata società aveva chiesto dichiararsi la nullità dell'atto assembleare del 3.12.1998 che aveva assegnato ai soci i singoli lotti di terreno.

18) Tale domanda va rigettata in considerazione della dichiarata nullità dell'atto di costituzione della società, che determina una carenza di interesse in capo alla società.

19) Con la seconda domanda, la suindicata società aveva chiesto la condanna di Giuffrida Concetta al pagamento di € 21.942 oltre interessi, quale quota dei lavori approntati dalla società per il rifacimento del muro comune.

20) Tale domanda va accolta, dovendosi osservare:

-che, al contrario di quanto dedotto dalla Giuffrida, la società ha approvato il rendiconto in atti e prodotto tutte le fatture;



- che, inoltre, è infondata la subordinata richiesta della stessa Giuffrida di compensare il suo debito con il credito, vantato dal marito, qual titolare dell'impresa individuale Scavoter di Rapisardi Rosario, credito oggetto di cessione in suo favore, disposta con atto notarile del 9.1.2012, atteso che tale cessione afferiva specificatamente il credito di € 26.726,73, vantato dal marito, *"quale corrispettivo, comprensivo d'IVA, spettante alla ditta cedente per lavori edili eseguiti su immobile in Riposto, Contrada Praiola, strada 9 n. 23, in ordine alla riscossione del quale è stato chiesto decreto ingiuntivo"*, decreto opposto dall'ingiunta e poi revocato con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale n. 351/2012, passata in giudicato, che non ha riconosciuto alcun credito dell'opposto, a titolo di corrispettivo;

-che è infondata, altresì, la pretesa della Giuffrida di non dover effettuare alcun pagamento, a seguito dell'accertamento del suo acquisto del lotto assegnatogli per intervenuta usucapione, posto che essa, in quanto socia della Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c., era tenuta a tale pagamento.

21)Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2686/2017 R.G., previa dichiarazione di contumacia di Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c. e di Nicolosi Agata, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza, ogni altra domanda ed eccezione rigettate:





- dichiara la nullità dell'atto di costituzione della Tropical Piante di Valenti Mario & C s.n.c.;
 - dichiara la nullità della delibera di esclusione di Giuffrida Concetta;
 - condanna Giuffrida Concetta al pagamento, in favore di Tropical Piante di Valenti Mario & C. s.n.c., di € 21.942, oltre interessi dalla domanda;
 - compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi.
- Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'appello in data 13.12.2021.

Il Consigliere estensore

dott. ssa Antonella Romano

Il Presidente

dott. Giuseppe Ferreri

Arbitrato in Italia

